

LEGGE 21 aprile 1995, n. 36

G.U.R.S. N 22 del 26.04.1995 PARTE I

Interventi per il ripopolamento ittico nei golfi di Catania, Castellammare e Patti.

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. Le imprese di pesca ed i componenti l'equipaggio dei natanti interessati al divieto di cui al comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 7 agosto 1990, n. 25, e successive modifiche ed integrazioni, che esercitano l'attività di pesca a strascico e/o con sistemi allo stesso assimilabili, con natanti non in disarmo a datare dal 1° gennaio 1993 ed iscritti nelle delegazioni di spiaggia o uffici circondariali marittimi rientranti nei golfi di cui all'articolo 9, comma 1, della legge regionale 7 agosto 1990, n. 25, sono ammessi a beneficiare dei contributi e delle indennità di cui ai commi 2 e 3 del medesimo articolo 9 sino ad un massimo di 150 giorni lavorativi annui fin dalla data di iscrizione.

Art. 2

1. Le disposizioni di cui all'articolo 9 della legge regionale 7 agosto 1990, n. 25, e successive modifiche ed integrazioni, e quelle di cui all'articolo 1 della presente legge, si applicano fino al permanere del divieto di esercizio dell'attività di pesca a strascico nei golfi.

Art. 3

1. Per le finalità della presente legge è autorizzata per l'anno finanziario 1995, la spesa di lire 1.100 milioni, cui si provvede utilizzando parte delle disponibilità capitolo 35658 del bilancio della Regione per l'anno medesimo.

Art. 4

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Messina, 21 aprile 1995.

MARTINO GRILLO

Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca

NOTE

Avvertenza

Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti.

Nota agli artt. 1 e 2:

L'art. 9 della legge regionale 7 agosto 1990, n. 25, recante "Modificazioni ed integrazioni della legislazione regionale in materia di pesca", e successive modifiche ed integrazioni, così dispone: legale nel territorio della Regione e

che quivi svolgano la loro attività di pesca a strascico e/o con sistemi allo stesso assimilabili con natanti iscritti nei compartimenti marittimi di Catania, Palermo, Messina, Trapani e Augusta, non in disarmo da oltre un anno dall'entrata in vigore della presente legge, operanti nelle aree delimitate ai sensi del comma 1, sono ammesse a beneficiare delle agevolazioni di cui all'articolo 14 della legge regionale 27 maggio 1987, n. 26, e successive modificazioni, con esonero dal termine minimo di attività indicato nella medesima legge.

3. Il medesimo esonero si estende ai componenti degli equipaggi dei suddetti natanti al fine di conseguire le indennità previste dall'articolo 14 della legge regionale 27 maggio 1987, n. 26, e successive modificazioni.

4. Le imprese di pesca ed i componenti degli equipaggi dei natanti interessati al divieto di cui al comma 1 sono ammessi a beneficiare dei contributi e delle indennità di cui ai commi 2 e 3 sino ad un massimo di centocinquanta giorni lavorativi annui e comunque sino al 31 dicembre 1994.

5. Al fine di favorire l'esodo definitivo dell'attività di pesca a strascico c/o con sistemi allo stesso assimilabili, il contributo di cui all'articolo 4 della legge regionale 27 maggio 1987, n. 26, è elevato a lire 7 milioni per T.S.L. a favore dei soggetti di cui al presente articolo.

6. I benefici di cui ai commi precedenti avranno termine qualora i natanti e/o i componenti degli equipaggi, rispettivamente, vengano utilizzati o esplichino qualsiasi altra attività, o comunque se beneficino di altre provvidenze previste dalla presente legge o dalla legge regionale 27 maggio, n. 26, e successive modificazioni.

LAVORI PREPARATORI

D.D.L. n. 923

"Interventi per il ripopolamento ittico nei golfi di Catania, Castellammare e Patti".

Iniziativa governativa: presentato dal Presidente della Regione (Martino) su proposta dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, la pesca e l'artigianato (Graziano) il 25 gennaio 1995.

Trasmesso alla Commissione legislativa permanente "Attività produttive" (III) il 2 febbraio 1995.

Esaminato il 7 febbraio 1995.

Deliberato l'invio in Commissione "Bilancio" (II) il 7 febbraio 1995.

Parere della Commissione legislativa "Bilancio" (II) reso l'1 marzo 1995.

Esitato per l'Aula l'1 marzo 1995.

1: Al fine di favorire il ripopolamento ittico nei golfi di Catania, Castellammare e Patti è vietato l'esercizio della pesca a strascico e/o con sistemi allo stesso assimilabili nelle zone di mare così delimitate con decreto dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca:

a) golfo di Catania, nel tratto di mare compreso entro la congiungente tra Capo Molino e Capo Santacroce;

b) golfo di Patti, nel tratto di mare compreso entro la congiungente tra Capo Milazzo e Capo Calavà;

e) golfo di Castellammare, nel tratto di mare compreso entro la congiungente tra Capo Rama e Torre dell'Uzzo.

2. Le imprese, persone fisiche o giuridiche, che risiedano o abbiano sede

Relatore: Fleres.

Discusso dall'Assemblea nella seduta n. 264 del 23 marzo 1995.

Approvato dall'Assemblea nella seduta n. 274 del 7 aprile 1995.

Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità.